



Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

GABICCE
maremonte

Allegato 1)

COMUNE DI GABICCE MARE

**SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI
RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2022

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSA

1.1. Inquadramento Normativo

L'Art. 30 D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 rubricato "*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*" dispone:

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione prevede, dunque, una "ricognizione periodica", della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 201. Come già detto, in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023.

1.1.2 Ambito soggettivo

L'Art. 30 D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 , in particolare al primo comma, individua i soggetti che devono attuare la disposizione, stabilendo l'obbligo di effettuare, come già anticipato, una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica:

- a) Comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- b) Città metropolitane;
- c) Province;
- d) altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

Il dato letterale della norma che fa riferimento ai “servizi affidati” va interpretato (cfr ANCI - Quaderno n 46 *ricognizione spl art. 30 dlgs 201-22*) nel senso che la ricognizione riguardi solo i servizi affidati dai Comuni di cui alla succitata lettera a), con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d’ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale).

Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 30 è previsto che “La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.”; il richiamo operato all’articolo 17, c.3, pertanto, fa rientrare nell’ambito di applicazione della norma “tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.”, estendendola (per via del rinvio agli articoli 32 e 35 del d.lgs. n. 201/2022) anche al trasporto pubblico locale ed alla distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica.

In questa sede si ritiene di accogliere l’orientamento interpretativo secondo cui la disposizione, quando precisa che la ricognizione rileva per “ogni servizio affidato”, questa intenda riferirsi a tutti i servizi “**esternalizzati**” dall’amministrazione (tramite concessione o appalto), escludendo invece i servizi in economia, ciò in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall’ente locale.

1.1.3 Ambito oggettivo

Ai sensi dell’art. 30 sopra richiamato, la ricognizione deve ricomprendere i servizi pubblici locali di rilevanza economica così come definiti dall’ art. 2, c. 1, lett. d), del medesimo D.Lgs. n. 201/2022: *«i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale»*.

Nel perimetro di ricognizione, pertanto, dovrebbero essere ricompresi sia i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica che attengono alle c.d. utilities, quali:

- rifiuti
- idrico
- distribuzione del gas
- TPL

sia i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”*, nello specifico:

- impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall’art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);
- luci votive;

– trasporto scolastico.

Dal perimetro si ritiene, come da giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (*cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766*), debbano essere esclusi i c.d. servizi strumentali (come la riscossione tributi: *cfr. CDS, Sez. IV 5/03/2008 n. 2008*), ossia, tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

Si ritiene debbano altresì essere esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica. Questi sono generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socioassistenziali e culturali.

1.2. - Perimetro della ricognizione del Comune di Gabicce Mare - Dati riferiti al 31/12/2022

1.2.1 Servizi Pubblici Locali esclusi dalla ricognizione:

Alla luce degli orientamenti interpretativi sopra richiamati, verranno **esclusi** dal perimetro della presente ricognizione:

a) I servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica che attengono alle c.d. utilities, ossia:

- rifiuti – in quanto trattasi di servizio in forma aggregata che include il Comune di Gabicce Mare, affidato autonomamente da altro ente competente che insiste sul territorio comunale (ipotesi che ricade nella lett. d) paragrafo 1.1.2), ed in questo caso, gestito dall' Assemblea territoriale d'Ambito (ATA) - C.F.: 93135970429 - L'A.T.A. (Assemblea territoriale d'Ambito) è un'assemblea territoriale la cui adesione è obbligatoria ai sensi del comma 1 dell'art.7 della L.R. 24/2009 e s.m.i.. assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del territorio regionale attraverso una gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso una progressiva autosufficienza all'interno degli Ambiti territoriali ottimali (ATO). La partecipazione del Comune all'Assemblea è obbligatoria.

- idrico – in quanto trattasi di servizio in forma aggregata che include il Comune di Gabicce Mare, affidato autonomamente da altro ente competente che insiste sul territorio comunale (ipotesi che ricade nella lett. d) paragrafo 1.1.2), ed in questo caso, gestito dall' A.A.T.O. Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale – C.F.: 92027570412 L'A.A.T.O. (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale), si occupa della tutela e della valorizzazione delle risorse idriche e precisamente del ciclo idrico integrato nell'Ambito territoriali ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro e Urbino. Nasce come consorzio obbligatorio, istituito ai sensi della legge n.36 del 1994 e della Legge Regionale n. 18 del 1998, a seguito della Legge Regionale 30/2011 si trasforma in assemblea. La L.R. 22 giugno 1998, n. 18 avente ad oggetto "Disciplina delle risorse idriche", in attuazione delle leggi 5 gennaio 1994, n. 36 e 18 maggio 1989, n. 183, all'art.6 stabiliva che i Comuni e le Province compresi nel territorio di ciascun Ambito territoriale ottimale dovevano provvedere: a) alla costituzione di un consorzio obbligatorio con le modalità previste dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, denominato Ambito Territoriale Ottimale (ATO); b) all'organizzazione del servizio integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue. La L.R.28 dicembre 2011, n. 30 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato" ha abrogato la L.R. 18/1998 e all'art.12 commi 4 e 5 ha stabilito che i consorzi obbligatori istituiti ai sensi della L.R. 18/1998 sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento della relativa Assemblea di ambito. L'Assemblea di ambito subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi

i rapporti giuridici relativi al personale. La partecipazione del Comune all'Assemblea è obbligatoria.

- distribuzione del gas naturale - in quanto, come previsto dall'art. 35 del Decreto Legislativo 201/2022, resta escluso dall'applicazione della ricognizione, poichè disciplinato dalle specifiche disposizioni di settore, attuative del diritto dell'Unione europea.
- TPL – in quanto trattasi di servizio in forma aggregata che include il Comune di Gabicce Mare, affidato autonomamente da altro ente competente che insiste sul territorio comunale (ipotesi che ricade nella lett. d) paragrafo 1.1.2), ed in questo caso, gestito dalla Provincia di Pesaro e Urbino tramite la ditta affidataria AMI S.p.A. (Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti), socia di Adriabus Soc. Cons. a r.l.

b) I servizi c.d. strumentali (come indicato in par. 1.1.3)

c) i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica (servizi sanitari, sociali, socioassistenziali e culturali).

d) I servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica:

- parcheggi – in quanto gestiti in economia,
- servizi cimiteriali – in quanto gestiti in economia,
- luci votive – in quanto gestiti in economia,
- trasporto scolastico – in quanto gestito dalla Regione Marche, in qualità di Stazione Unica Appaltante della Convenzione Rep. 873 per il «Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della Regione Marche»
- servizio di gestione della farmacia comunale – affidato in house providing alla società partecipata Aspes Spa, che sarà oggetto di separata relazione, appendice alla ricognizione ex art 20-24 TUSP, come disposto dall'art. 17, c. 5, e dall'art. 30 c. 2 D.lgs 201/2022;

1.2.2 Servizi pubblici locali ricompresi nella ricognizione

La presente relazione, prenderà in esame unicamente i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati a terzi non ricompresi nelle ipotesi di cui al precedente par. 1.2.1.

Nel perimetro di riferimento, rientrerà, pertanto unicamente la gestione degli impianti sportivi del comparto calcio (limitatamente al campo da calciotto) di Via A. Moro e dell'area sportiva ubicata in Via Panoramica.

1.2.3 Inquadramento normativo e giurisprudenziale del servizio pubblico locale di gestione degli impianti sportivi.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale la gestione di impianti sportivi assume i caratteri tipici di un servizio pubblico. La nozione di servizio pubblico è omologa a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, perché perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato. La dottrina è giunta ad individuare gli indici di riconoscimento della pubblicità del servizio, identificandoli nella coesistenza di alcuni presupposti, quali:

- l'attività deve consistere in una prestazione;
- per la gestione del servizio deve esistere un'organizzazione stabile con un controllo pubblico che assicuri un livello minimo di erogazione;

- l'attività deve essere diretta ad una generalità di cittadini e presentare il carattere dell'universalità (il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che ne facciano richiesta a prescindere dal loro status).

Nel caso della gestione di impianti sportivi comunali trattasi di un servizio pubblico locale, dove l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini ma anche per la vitalità sociale della comunità (es. culturale, di sviluppo, turistico, di immagine del territorio, ecc..) (Consiglio di Stato, sez. V, sentenze 28 gennaio 2021, n. 858 e 18 agosto 2021, n. 5915).

Con riferimento poi alla "natura" del bene, gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

L'Amministrazione Comunale sulla "Rilevanza economica degli impianti sportivi del comparto calcio e palestra" si è espressa durante le fasi di affidamento della gestione, stabilendo che: *"La possibile redditività di un impianto va determinata caso per caso, sulla base di una indagine che tenga conto della tipologia, delle attività effettivamente praticate, alla localizzazione, dello stato dell'impianto, alle tariffe praticate, alle modalità di gestione e alle scelte dell'Amministrazione in ordine agli utilizzi. In ordine al parametro da ultimo citato, va evidenziato che questa Amministrazione ritiene fondamentale la valorizzazione e lo sviluppo della pratica sportiva giovanile e dilettantistica, per suscitare e consolidare nei giovani la pratica sportiva, considerata come importante fattore di formazione umana e di crescita civile. Per questo, solo il campo di calciotto viene considerato come struttura dedicata a remunerare i fattori della produzione attraverso la sua parziale destinazione al mercato, mentre i campi di calcio e la palestra comunale saranno utilizzati per lo sviluppo delle attività di squadre giovanili e dilettantistiche". Sulla base di quanto esposto, valutati e misurati i parametri che, in concorso fra loro, concorrono a stabilire la rilevanza economica o meno di un impianto sportivo, è stato elaborato il seguente prospetto dell'ipotetico assetto finanziario della gestione, dal quale risulta l'inclusione dell'impianto sportivo dei campi di calcio e della palestra comunale, nella tipologia degli impianti privi di rilevanza economica. Ne consegue che il relativo affidamento non rientra nel novero della "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. vv) del D.Lgs. n. 50/2016, ma deve essere ricondotto alla categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, Sez. IV (delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016)";*

Premesso quanto sopra,

1.2.4 Assetto servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Gabicce Mare ad esito della verifica relativa all'anno 2023 (dati riferiti al 31.12.2022)

SERVIZIO PUBBLICO LOCALE	MODALITA' AFFIDAMENTO	SOGGETTO EROGATORE	SOGGETTO A REGOLAZIONE AUTORITA' NAZIONALE/LOCALE
IMPIANTI SPORTIVI – campo calciotto	Appalto di servizi	Società A.S.D. Gabicce-Gradara	NO
IMPIANTI SPORTIVI – area sportiva Via Panoramica	Concessione	GRUPPO ALBERGATORI MULTISERVIZI S.R.L. (G.A.M.), (concessionario) GIOVA SRL	NO

		(erogatore)	
--	--	-------------	--

1.2.5 -NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

1.2.6. Campo da Calciotto

Con Determinazione del Responsabile del Terzo Settore-Gestione del Territorio n. 215 del 29/09/2017 si è preso atto della determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1163 del 25/09/2017, con la quale, a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, è stata aggiudicata alla Società A.S.D. GABICCE - GRADARA, con sede in 61011 Gabicce Mare via Aldo Moro s.n. P.IVA 02226510416, la gestione del comprato calcio all'interno della zona sportiva comunale di via Aldo Moro.

Come indicato in premessa, al fine della ricognizione si prenderà in esame unicamente la gestione del campo di calciotto con manto sintetico.

CONTRATTO DI SERVIZIO	
OGGETTO DEL SERVIZIO	il servizio pubblico di esercizio dell'attività di gestione del campo da calciotto con manto sintetico ricompreso nell'impianto sportivo del comparto calcio della zona sportiva di via A.Moro.
DATA DI APPROVAZIONE AFFIDAMENTO	29/09/2017 (Determinazione del Responsabile del Terzo Settore-Gestione del Territorio n. 215 del 29/09/2017) - contratto Rep. 10 del 23/11/2017
DURATA – SCADENZA AFFIDAMENTO	DECENNALE: DAL 01/07/2017 AL 30/06/2027
VALORE COMPLESSIVO AFFIDAMENTO	€ 255.745,90 oltre ad iva
VALORE SU BASE ANNUA	€ 25.574,59 oltre ad IVA di legge
CRITERI TARIFFARI	Stabiliti dall'Art. 7 contratto Rep. 10/2017: €/ore 80,00 + supplemento luci €/ora 30,00
PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE	- INTERVENTI DI MANUTENZIONE: INTERVENTI MANUTENTIVI GENERALI e INTERVENTI MANUTENTIVI SPECIFICI AI CAMPI IN MANTO SINTETICO (da eseguirsi con frequenza settimanale: - controllo e rimozione della sporcizia presente; -spazzolatura del terreno di giuoco, con apposita attrezzatura prevista al fine di mantenere sempre la superficie di giuoco omogenea su tutto il campo; -controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane; -eventuale ricarico con materiali d'intaso nelle zone mancanti, anche utilizzando intaso recuperato nelle canalette, nei pozzetti e nel residuo della spalatura della neve. da eseguirsi con frequenza semestrale (nel periodo febbraio/marzo - ottobre/novembre), da

	tecnici specializzati dell'azienda produttrice del sistema o da aziende di comprovata esperienza nel settore in grado di mantenere gli standard qualitativi dei prodotti installati: - dissodamento dell'intaso prestazionale e profonda spazzolatura del manto da effettuarsi con idonee attrezzature; - controllo accurato di tutte le giunzioni dei teli ed eventuale ripristino; - controllo accurato dei sistemi di drenaggio e d'irrigazione per assicurarne la perfetta efficienza; - controllo accurato delle eventuali anomalie di planarità (dossi e avvallamenti) per ripristinare e regolarizzare la superficie di giuoco; - eventuali operazione di integrazione del materiale da intaso, soprattutto per i manti che utilizzano intasi composti da fibre naturali vegetali, al fine di regolarizzare la planarità della superficie di giuoco e di garantire le prestazioni del terreno da giuoco. Il materiale da integrare (da contabilizzare separatamente) è di circa 5.000 kg per l'intaso vegetale pari a n° 6 big-bag e di circa 2.400 kg per l'intaso in gomma pari a n° 2 big-bag. Le modalità operative per eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria sopra elencati dovranno obbligatoriamente rispettare le norme e regole tecniche disciplinate dal Manuale di manutenzione LND - Lega Nazionali Dilettanti. SERVIZI VARI FUNZIONALI ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO - mantenimento del verde, sfalcio dell'erba delle aree in appalto e dei bordi delle recinzioni e dei cordoli di delimitazione; potatura degli alberi con cadenza da definire con l'Ufficio Tecnico comunale nel corso della conduzione; - servizio di sgombero neve di tutte le aree in appalto, comprese le tribune e i campi da gioco e degli accessi all'impianto; - ogni altro intervento assimilabile, ove essenziale a garantire la funzionalità e la fruibilità dell'impianto sportivo da parte degli utenti e degli spettatori; - cancello principale automatico: la manutenzione ordinaria sarà gestita e coordinata del Comune con spese suddivise al 50% a carico dei Concessionari dei due comparti, previo deposito di un contributo di €. 500,00 per ogni singolo comparto (totale 1.000,00 euro) a copertura delle spese di manutenzione. Tale fondo in caso di interventi di manutenzione dovrà essere rimpinguato per ogni anno di appalto. Per spese di manutenzione ordinaria superiori al deposito cauzionale i concessionari dovranno dare preventiva copertura economica. SERVIZI DI CUSTODIA, VIGILANZA E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO - individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, apertura e chiusura dell'impianto e dei locali; - custodia e sorveglianza in ogni tempo dell'immobile affidato e di quanto in esso contenuto, segnalando tempestivamente al Comune ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell'impianto e delle attrezzature; - apertura dell'impianto; - servizio di guardiania durante il funzionamento dell'impianto; - controllo degli ingressi d'accesso affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e nei locali durante i periodi di apertura e utilizzo dell'impianto; - controllo sull'accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull'eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature; - controllo dei locali destinati a spogliatoi durante le attività affinché non vengano arrecati danni agli immobili ed alle strutture sportive; - vigilanza sul rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso ed il funzionamento di servizi pubblici a cui sono adibiti i beni immobili e mobili affidati in custodia, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni; - controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all'interno dell'impianto; - spegnimento di tutte le luci dei locali e dell'impianto diverse da quelle destinate alla vigilanza
--	---

	notturna; - chiusura degli ingressi di accesso alla struttura; - custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e protetto. SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI e.1) PULIZIA E SANIFICAZIONE Il servizio di pulizia riguarda l'intero impianto sportivo affidato in appalto e dunque tutti i locali, gli impianti, le aree e relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature. L'attività di pulizia e sanificazione deve essere svolta in modo tale da garantire il mantenimento dell'impianto nelle condizioni igienico-sanitarie idonee all'attività svolta; essa comprende lo svolgimento dei seguenti interventi: e.1.1) tutti i giorni nei quali viene utilizzato l'impianto: a) pulitura e lavaggio, con apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e detergenti, dei pavimenti dei locali a uso spogliatoio; b) pulizia e sanificazione degli arredi e delle attrezzature poste negli spogliatoi atleti e arbitri e nei locali utilizzati per gli allenamenti; c) lavatura e disinfezione di sanitari, accessori e pareti lavabili dei servizi igienici. L'affidatario si impegna a mettere a disposizione dell'utenza gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, conformemente alla tipologia di raccolta differenziata in essere nel Comune (carta, vetro, lattine, plastica). e.1.2) all'occorrenza: a) lavaggio e pulitura dei vetri delle finestre; b) lavaggio e pulitura delle porte interne; c) spolveratura apparecchi illuminanti; d) pulizia delle aree, verdi e non, dei campi da gioco, comprese le tribune, e dei vialetti di accesso all'impianto. Il servizio dovrà essere eseguito sotto la diretta responsabilità dell'affidatario a perfetta regola d'arte, senza intralciare le attività che vengono praticate nell'impianto. A carico dell'affidatario sono i prodotti per l'igiene (sapone, liquidi, carta, accessori, disinfettanti per servizi ecc.) che dovranno essere a disposizione negli ambienti destinati ai servizi igienici, docce ecc. e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata dell'appalto. e.2) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata nel rispetto del regolamento comunale negli appositi contenitori per la raccolta differenziata forniti dal gestore del ciclo dei rifiuti per il Comune di Gabicce Mare. E' necessario, qualora si usurino o manchino, procurarsi da parte dell'affidatario dei contenitori in numero adeguato per mantenere accuratamente raccolti i rifiuti; i contenitori devono essere costruiti in materiali a lunga durata, non devono produrre cessioni né assorbire liquidi. Le operazioni di pulizia devono essere regolari e frequenti sia per i contenitori sia per i luoghi in cui vengono accumulati i rifiuti. I rifiuti devono essere riposti in sacchi idonei e depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti esternamente nei pressi dell'impianto. Gli oneri relativi alla tariffa dei R.S.U. sono a carico dell'affidatario L'affidatario si impegna, salvo le riserve indicate nel presente articolo, a consentire l'utilizzo gratuito delle aree e degli impianti sportivi da parte del Comune per lo svolgimento degli eventi dalla stessa organizzati, patrocinati e autorizzati, sino ad un numero massimo di 15 giornate
IMPATTO SULLA FINANZA DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	Entrate patrimoniali dovute al canone di concessione € 1.100,00 iva compresa Uscite: Il Comune corrisponde all'affidatario un contributo annuo per tutta la durata del contratto,

ADEMPIMENTO OBBLIGHI CONTRATTUALI	SI
OBIETTIVI DI UNIVERSALITÀ, SOCIALITÀ, TUTELA DELL'AMBIENTE E ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI	Il servizio di cui trattasi, nella sua accezione di servizio pubblico locale, riveste le caratteristiche proprie del Servizio di Interesse Generale e Universale di derivazione comunitaria. Il servizio, infatti, viene offerto con modalità che ne garantiscono l'accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili, nel rispetto della tutela ambientale.
SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO	
STRUTTURA PREPOSTA AL MONITORAGGIO - CONTROLLO DELLA GESTIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO,	- III Settore-Gestione del Territorio

1.2.7. Area sportiva di via Panoramica

Con determinazione n. 105/III Settore del 12.05.2014, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 09.05.2014, veniva disposto l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, dell'area sportiva di via Panoramica alla società GRUPPO ALBERGATORI MULTISERVIZI S.R.L. (G.A.M.), con sede legale in Gabicce Mare (PU) Viale Della Vittoria n. 105, C.F. e P. Iva 02407170410, per il periodo 12.05.2014 al 30.10.2024, alle condizioni di cui al capitolato d'onere con i relativi allegati (planimetria e piano di conduzione tecnica);

Con determinazione n. N.89 /III^ Settore del 31/05/2021, la società concessionaria GRUPPO ALBERGATORI MULTISERVIZI S.R.L. (G.A.M.), è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 6 del contratto di concessione dell'area sportiva di via Panoramica stipulato in data 29 agosto 2014 rep. 22 la gestione, ad affidare gestione degli impianti sportivi, E dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande alla società GIOVA SRL con sede a Riccione (RN) in via Angiolieri n.4, C.F. e Partita IVA: 03847590407.

CONTRATTO DI SERVIZIO	
OGGETTO DEL SERVIZIO	il servizio pubblico di esercizio dell'attività di gestione dell'area sportiva di Via Panoramica costituita da a) n. 2 campi da tennis in terra rossa; b) n. 2 campi da gioco polivalenti in sintetico; c) Edificio adibito a spogliatoi, ufficio, Bar con cucina; d) Area a parcheggio di uso esclusivo; e) Aree verdi di connessione e pertinenza; f) Viale, percorsi, scalinata di accesso e collegamento tra i campi da gioco, l'edificio e il parcheggio; g) Dotazioni di attrezzature interne per Bar e spogliatoi ed esterne per i campi, che saranno specificatamente descritte nel verbale di consistenza iniziale che sarà redatto al momento della consegna.

DATA DI APPROVAZIONE AFFIDAMENTO	12/05/2014 (determinazione n. 105/III Settore del 12.05.2014) – contratto Rep. 22/2014 del 29/08/2014 – affidamento a G.A.M. 31/05/2021 (determinazione n. N.89 /III^ Settore del 31/05/2021 autorizzazione Affidamento a GIOVA SRL)
DURATA – SCADENZA AFFIDAMENTO	DECENNALE: DAL 19/05/2014 AL 31/10/2024
VALORE COMPLESSIVO AFFIDAMENTO	€ 349.500,00 + iva + RIVALUTAZIONE ISTAT SU CANONE DI CONCESSIONE ANNUO (€ 1.000,00 + IVA)
VALORE SU BASE ANNUA	€35.000,00 + iva + RIVALUTAZIONE ISTAT SU CANONE DI CONCESSIONE ANNUO (€ 1.000,00 + IVA)
CRITERI TARIFFARI	ART. 6 Capitolato: Le tariffe per l'uso degli impianti dell'area sportiva sono stabilite ed introitate direttamente dal Concessionario.
PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE	ART. 3 Capitolato: Il Concessionario si impegna a: a. Corrispondere un canone annuale come previsto al successivo articolo 5; per annuale si intende il periodo dal 01.11 al 31.10 di ogni anno, escluso il primo per il quale il periodo va dalla data di aggiudicazione al 31.10.2014. b. Gestire l'impianto ricevuto in concessione secondo il presente Capitolato e l'allegato piano di conduzione tecnica (allegato sub B) che contiene la descrizione dettagliata delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiana, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo e le modalità di verifica da parte del Concedente. Allo scopo di assicurare il servizio di custodia e guardiana le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari dei medesimi restano affidate al Concessionario. L'intero impianto dovrà essere attivo perlomeno nel periodo che va dalla domenica di Pasqua al 31.10 di ogni anno. c. Adibire al servizio personale idoneo. d. Mantenere in perfetta efficienza e funzionalità le strutture e gli impianti attinenti al servizio, sia esistenti che di nuova installazione, effettuando le manutenzioni straordinarie descritte nel presente capitolato e nel piano di conduzione tecnica (allegato B), e comunque tutte quelle che si renderanno necessarie per la corretta conservazione dei beni nel periodo di validità della concessione. Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde nell'area di pertinenza. e. Garantire adeguata sorveglianza. f. Consentire il libero accesso alle aree verdi esterne ai campi di gioco. g. Stipulare un'adeguata polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile, compreso incendio, derivante dalla gestione dell'impianto affidato, restando inteso fin d'ora che il Concedente è comunque esonerato da ogni responsabilità eventualmente derivante da detta gestione. h. Provvedere a tutte le registrazioni e adempimenti amministrativi necessari per il regolare svolgimento del servizio e/o eventualmente previsti dalle leggi in materia; fornire al Concedente, su richiesta, i dati e gli elementi relativi alla gestione in oggetto. i. Prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative sportive che in qualsiasi momento il Concedente si proponesse di attuare. 2.-Il Concessionario si impegna inoltre ad eseguire i seguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le modalità e con le cadenze indicate nel piano di conduzione tecnica (allegato sub. B):

	• Manutenzione delle strutture e degli impianti tecnologici, oggetto della presente concessione, delle macchine ed attrezzature affidate e risultanti nel verbale di consegna di cui al precedente Art.2. Resta inteso che sono escluse le opere di adeguamento alle leggi e norme vigenti ovvero che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione. • Manutenzione ordinaria della pavimentazione dei campi polivalenti in materiale sintetico e dei campi da tennis in terra rossa, con relative recinzioni ed accessori. Possibilità di trasformare le attuali pavimentazioni sintetiche in pavimentazioni in terra rossa. • Manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione dei campi. • Manutenzione straordinaria dei percorsi interni e del “verde” annesso agli impianti. • Manutenzione ordinaria dell’area a parcheggio. 3.-Il Concessionario si impegna infine a: • Promuovere ed organizzare, in collaborazione con le istituzioni scolastiche cittadine ed altre associazioni/istituzioni, progetti per la divulgazione della cultura dello sport; • Consentire l'uso dell’area sportiva (campi da gioco e spogliatoi) anche per iniziative diverse del Concedente in collaborazione con Enti o privati e compatibilmente con il calendario delle attività del Concessionario, per complessivi giorni 5 all'anno. Per tale utilizzo non dovrà essere corrisposto alcun rimborso e/o corrispettivo o indennità sia per i campi da gioco che per gli spogliatoi o docce.	
ADEMPIMENTO OBBLIGHI CONTRATTUALI	SI	
IMPATTO SULLA FINANZA DELL’ENTE IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	Entrate patrimoniali dovute al canone di concessione € 1.100,00 iva compresa € 500,00 + iva per canone locazione per impianti 1° anno € 1.000,00 + iva e + rivalutazione istat per canone annuale dal 2015 al 2024	
OBIETTIVI DI UNIVERSALITÀ, SOCIALITÀ, TUTELA DELL’AMBIENTE E ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI,	- Il servizio di cui trattasi, nella sua accezione di servizio pubblico locale, riveste le caratteristiche proprie del Servizio di Interesse Generale e Universale di derivazione comunitaria. Il servizio, infatti, viene offerto con modalità che ne garantiscono l’accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili, nel rispetto della tutela ambientale.	
SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO		
STRUTTURA PREPOSTA AL MONITORAGGIO - CONTROLLO DELLA GESTIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO,	-- III Settore-Gestione del Territorio	

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

2.1. Elenco soggetti affidatari

Denominazione	Codice Fiscale	Forma giuridica	Oggetto sociale	sede
A.S.D. GABICCE - GRADARA	02226510416	Associazione sportiva dilettantistica	/	61011 Gabicce Mare (PU) via Aldo Moro s.n.
GRUPPO ALBERGATORI MULTISERVIZI S.R.L. (G.A.M.) (concessionario)	02407170410,	Società a R.L.	79.90.19 – altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	61011 Gabicce Mare (PU) Viale Della Vittoria n. 105
GIOVA SRL (erogatore)	03847590407	Società a R.L.	56.10.11- Ristorazione con somministrazione	47838 Riccione (RN) in via Angiolieri n.4,

3. ANDAMENTO ECONOMICO

3.1

CAMPO DA CALCIO – A.S.D. GABICCE GRADARA			
COSTO PRO CAPITE	€	4,00	
		2020	2021
			2022
COSTI DIRETTI DEL SERVIZIO			
Costi per attrezzature	€	2.500,00	€ 2.000,00 € 1.9000,00
COSTI INDIRETTI DEL SERVIZIO			
Costi di gestione/utenze/pulizie/personale	€	15.000,00	€ 19.500,00 € 23.000,00
RICAVI IMPORTI RISCOSSI	€	5.000,00	€ 13.000,00 € 16.000,00
INVESTIMENTI EFFETTUATI AMMORTAMENTI		-	- -
CONSISTENZA PERSONALE ADDETTO			
1 dirigente/allenatore	€ 400,00 /mese (esenti IRPEF e INPS)		
1 dirigente/custode	€ 400,00 /mese (esenti IRPEF e INPS)		
TARIFE APPLICATE – CALCIO A5	€	6,00 A TESTA	
TARIFE APPLICATE – CALCIO A8	€	7,00 A TESTA	
IMPATTO SU FINANZA DELL'ENTE		2020	2021
ENTRATE	€	1.100,00	€ 1.100,00 € 1.100,00
USCITE	€	25.316,20	€ 25.316,20 € 25.316,20

3.2

AREA SPORTIVA VIA PANORAMICA – GIO.VA SRL			
COSTO PRO CAPITE	€	9,00	
	2020-2022		
COSTI DIRETTI DEL SERVIZIO			
Costi per attrezzature	€	3.200,00	
Costi materie prime	€	4.200,00	
COSTI INDIRETTI DEL SERVIZIO			
Affitto Locali	€	24.000,00	
Pulizie e varie	€	2.100,00	
Utenze	€	4.500,00	
Amministrazione, contabilità	€	3.000,00	
	2020	2021	2022
Ricavi	€ 21.744,00	€ 24.824,00	€ 22.668,00
	2020	2021	2022
INVESTIMENTI EFFETTUATI AMMORTAMENTI			
CONSISTENZA PERSONALE ADDETTO	2020	2021	2022
3 dipendenti	€ 12.000		
2 dipendenti		€ 6.000	
-			
TARIFFE APPLICATE tennis	€ 15,00		
IMPATTO SU FINANZA DELL'ENTE	2020	2021	2022
ENTRATE	€ 1.247,00	€ 1.252,00	€ 1.299,59
USCITE	€ -	€ -	€ -

4. QUALITA' DEL SERVIZIO

4.1

CAMPO DA CALCIO – A.S.D. GABICCE GRADARA	
Rispetto dei tempi e puntualità nell'erogazione del servizio	ottimo
Accessibilità al servizio (con riferimento anche ad utenti diversamente abili)	buono
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	buono
Cicli di pulizia programmata	ottimo
Modalità di pagamento da parte dell'utenza e/o gestione delle rateizzazioni	buono
Adempimenti in materia di sicurezza del servizio	ottimo

Rispetto del contratto di affidamento	ottimo
Attenzione al cliente e grado di soddisfazione dell'Utenza	ottimo
Carta dei Servizi	si

4.2

AREA SPORTIVA VIA PANORAMICA – GIO.VA SRL	
Rispetto dei tempi e puntualità nell'erogazione del servizio	ottimo
Accessibilità al servizio (con riferimento anche ad utenti diversamente abili)	sufficiente
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	buono
Cicli di pulizia programmata	ottimo
Modalità di pagamento da parte dell'utenza e/o gestione delle rateizzazioni	buono
Adempimenti in materia di sicurezza del servizio	buono
Rispetto del contratto di affidamento	ottimo
Attenzione al cliente e grado di soddisfazione dell'Utenza	ottimo
Carta dei Servizi	no

5. CONSIDERAZIONI FINALI

Alla luce :

- delle risultanze positive della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;
- alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale;

Rilevato che non risulta praticabile la soluzione della gestione diretta dell'impianto sportivo da parte del Comune con proprio personale, non essendovi all'interno dell'Ente figure professionali specifiche né risorse umane necessarie per garantire una sistematica custodia e fruizione da parte del pubblico,

Considerato che, nel caso della gestione di impianti sportivi comunali lo scopo istituzionale si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.),

Valutati, pertanto, i benefici per la collettività della gestione degli impianti sportivi (campo da calcio dell'area sportiva di Via A. Moro ed area sportiva di via Panoramica), considerata coerente con le linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale e rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nell'assoluta salvaguardia della qualità dei servizi offerti e delle positive

conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'Ente , si ritiene di mantenere l'attuale sistema di gestione del servizio, relativamente ad entrambe le realtà prese in esame.

Il Responsabile del I Settore –Affari Generali

Dott. Luca Del Moro



Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

GABICCE
maremonte

Allegato 2)

COMUNE DI GABICCE MARE

SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI A SOCIETA' IN HOUSE

APPENDICE EX ART. 30 COMMA 2 D.LGS. n. 201/2022 ALLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 20 D.LGS N. 175/2016

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2022

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

1.1. Inquadramento Normativo Generale

1.1. L'Art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, definisce “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

L'Art. 30 D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 rubricato “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali” dispone:

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. **Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.**

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione prevede, dunque, una “ricognizione periodica”, della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). **Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 201. Come già detto, in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023.**

La presente relazione tecnica si pone l'obiettivo di ricostruire in modo sistematico la situazione dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica affidati in *house providing*, dal Comune di Gabicce Mare, fornendo elementi di natura tecnica ai fini degli adempimenti in capo allo stesso.

L'unico Servizio Pubblico Locale a rilevanza economica affidato in house è il servizio di gestione della farmacia comunale di Gabicce Mare.

1.2 Assetto servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Gabicce Mare ad esito della verifica relativa all'anno 2023 (dati riferiti al 31.12.2022) – affidamenti in House

SERVIZIO PUBBLICO LOCALE	MODALITA' AFFIDAMENTO	SOGGETTO EROGATORE	SOGGETTO A REGOLAZIONE AUTORITA' NAZIONALE/LOCALE
FARMACIA COMUNALE	IN HOUSE PROVIDING	ASPES S.p.A.	NO

1.2.1 -NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

1.2.2 Inquadramento normativo e giurisprudenziale del “servizio farmaceutico”

Il “servizio farmaceutico”, consiste, di fatto, nella vendita di farmaci e prodotti farmaceutici alla collettività indistinta (uti singoli).

1.2.3 Normativa specifica sulle farmacie

Le principali norme di legge di riferimento sono le seguenti, di seguito riportate limitatamente ai rispettivi aspetti pertinenti con la presente relazione:

- L.02.04.1968, n.475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), che, per quanto qui di interesse, all'art. 9 testualmente dispone: Art.9: *“La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:*

a) in economia;

b) a mezzo di azienda speciale;

c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità.

All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.”

La norma prevede che, allorquando - in funzione dell'accresciuta popolazione di una certa area del Comune, vi sia la possibilità di istituire una nuova farmacia - la relativa titolarità spetti, in alternanza, al Comune (in cui essa può essere istituita) o ai farmacisti privati.”

- LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833 (“Istituzione del servizio sanitario nazionale”).

- L.08.11.1991, n.362 - Norme di riordino del settore farmaceutico.

1.2.4 Giurisprudenza relativa alle farmacie e le conferme del Tuspl

Numerosi sono stati, nel tempo, gli atti (sentenze e pareri) della giustizia amministrativa (T.A.R. e Consiglio di Stato) in materia di “servizio farmaceutico” ed anche di relative possibili modalità di gestione (ad esempio Consiglio di Stato, Sez. III, 04/09/2015 n.4120; Consiglio di Stato, Sez. III, 11/2/2019 n. 992; TAR Lazio, sez. I quater, 29/11/2019 n.13682). Tra i tanti atti in questione, pare sufficiente richiamarne uno, molto recente, che di fatto riepiloga in modo molto completo e chiaro gli orientamenti ormai consolidati assunti, in materia, dalla giurisprudenza amministrativa italiana, ovvero il parere del Consiglio di Stato, sez. I, 30 marzo 2022, n. 687 (richiesto dal Ministero della Salute in materia di gestione della farmacia comunale mediante società in house e normativa sostanziale e processuale applicabile), che, per quanto qui di interesse, testualmente recita:

<<...omissis ... 8.2. In materia di organizzazione dei servizi farmaceutici, la Corte costituzionale, con sentenza n. 255/2013, ha chiarito quali siano le competenze relative al servizio farmaceutico, precisando che “la legislazione statale distribuisce le competenze distinguendo tre tipi di attività. In primo luogo, vi è la determinazione del numero delle farmacie (cosiddetta disciplina del contingentamento delle sedi farmaceutiche), per la quale il legislatore statale, pur

non precisando il soggetto competente alla determinazione, detta una specifica proporzione (una farmacia ogni 3.300 abitanti). In secondo luogo, vi sono la individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e la loro localizzazione, attività che la normativa statale demanda ai Comuni (l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico", così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività - , convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che "il comune, sentito l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie ..."). In terzo luogo, vi è l'assegnazione dei servizi farmaceutici attraverso procedure concorsuali, a cui segue il rilascio delle autorizzazioni ad aprire le farmacie e a esercitare detti servizi; per queste attività, il legislatore statale determina i requisiti di base per la partecipazione ai concorsi ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dei servizi farmaceutici, attribuendo alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i bandi di concorso (art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362 - Norme di riordino del settore farmaceutico; art. 11, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012)". ...omissis...

10.1. Rileva la Sezione che l'assistenza farmaceutica, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge n. 833 del 1978 (di istituzione del servizio sanitario nazionale), è erogata dalle aziende sanitarie locali attraverso le farmacie, di cui sono titolari enti pubblici (comuni e aziende ospedaliere) o soggetti privati.

Sgombrando il campo da ipotesi alternative, per la Sezione ***il servizio farmaceutico va qualificato in termini di servizio pubblico di rilevanza economica***. Infatti, come rilevato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, 11 febbraio 2019, n. 992) ***l'esercizio di una farmacia costituisce pubblico servizio, così come riconosciuto dall'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 e, in particolare, va collocato tra i servizi di rilevanza economica*** (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637).

Per Corte Costituzionale 10 ottobre 2006, n. 87, "la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista".

10.3. La giurisprudenza di questo Consiglio ha esaminato più volte la questione concernente l'ammissibilità di forme di gestione delle farmacie comunali non previste dall'articolo 9 della l. 475 del 1968, poiché, ad esempio, fra le forme di gestione individuate dalla predetta norma speciale non è stato previsto l'affidamento in concessione a terzi.

Sul punto osserva la sentenza, sez. III, 13 novembre 2014, n. 5587, che lo stesso legislatore ha previsto forme di gestione del servizio farmaceutico comunale ulteriori rispetto a quelle indicate nell'art. 9 della legge 475 del 1968 che, dunque, non sono tassative.

Ed invero, *"non si dubita ... che la gestione di una farmacia comunale possa essere esercitata da un comune mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (in house), benché tale modalità non sia stata prevista dal legislatore del 1968 (e del 1991), in coerenza con l'evolversi degli strumenti che l'ordinamento ha assegnato agli enti pubblici per svolgere le funzioni loro assegnate; e non si dubita che la gestione possa essere esercitata, come si è accennato, anche da società miste pubblico/private (...), con il superamento del limite dettato dall'art. 9 della l. n. 475 del 1968, secondo cui la gestione poteva essere affidata a società solo se costituite tra il comune e i farmacisti. (...)"*

L'affidamento della gestione è peraltro consentito in house a patto che il Comune eserciti sulla società un "controllo analogo" a quello che eserciterebbe su proprie strutture organizzative, nel concetto di controllo analogo essendo peraltro ricompresa la destinazione prevalente dell'attività dell'ente in house in favore dell'amministrazione aggiudicatrice".

11. Sulla base delle norme e della giurisprudenza richiamate, la Sezione osserva che la gestione di una farmacia comunale - da qualificarsi, si ripete, servizio pubblico di rilevanza economica - può essere esercitata dall'ente, oltre che con le forme dirette previste dal citato articolo 9 l. n. 475 del 1968, sempre in via diretta, anche mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (in house), ovvero può essere affidata in concessione a soggetti estranei al comune previo espletamento di procedure di evidenza pubblica in modo da garantire la concorrenza>>.

Le disposizioni citate dalla giurisprudenza sopra richiamata trovano conferma anche nel d.lgs. 23/12/2022 n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (“TUSpl”), entrato in vigore il 31/12/2022 ove all’art. 34 (“Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie”): Comma 1: “Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del presente decreto”. Comma 2: “In caso di affidamento della gestione a società in house ovvero a capitale misto, di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016, trovano in ogni caso applicazione le previsioni di cui all’articolo 3, commi da 30a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

Valga ricordare che il Capo II è intitolato “Forme di gestione del servizio pubblico locale” ed il Titolo III è intitolato “Istituzione ed organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, ove trovano la propria disciplina non solo le società in house e le società miste ma anche l’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica; per i servizi (pubblici) diversi da quelli a rete, il TUSpl ammette la gestione in economia ovvero la gestione mediante azienda speciale di cui all’art. 114 del Tuel.

Si deve concludere che, in materia di modelli di gestione delle farmacie di cui sono titolari gli enti locali, il TUSpl effettua un aggiornamento meramente formale alla disciplina di riferimento abbandonando il rimando all’abrogata legge 08/06/1990 n. 142 e sostituendola con le previsioni più aggiornate del TUSpl.

Non pare però ravvisarsi una modificazione di tipo sostanziale in quanto la locuzione “è da intendersi” conferma che i modelli di gestione sono quelli propri dei servizi pubblici locali ai quali aggiungere quelli ancora enunciati dall’art. 9 della legge 02/04/1968 n. 475 che solo in parte di sovrappongono in quanto, come affermato dalla giurisprudenza citata, si espandono per ricomprendere tutti i predetti modelli, vale dire quelli propri dei servizi pubblici e quelli espressamente previsti dal citato art. 9.

1.3 Il modello in house con i farmacisti dipendenti

Una specifica particolarità della disciplina dei modelli di gestione delle farmacie comunali, affidate in via diretta a determinati organismi partecipati dall’ente locale affidante, è la presenza dei farmacisti (originariamente titolari di un contratto di lavoro con l’ente locale) nella compagine della società affidataria, nella quale parteciperà anche detto ente locale affidante, così come espressamente prevede l’art. 9 Legge n. 475/1968, sopra riportato.

Il modello di società affidataria in via diretta, prevista dal summenzionato art. 9, con la presenza nella compagine sociale dei farmacisti, è conforme a quanto prevede il Tuspp – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – d.lgs. n. 175/2016 - “Tuspp”) segnatamente l’art. 16 (rubricato “Società in house”) che al comma 1 recita: “ *Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata.*”

1.4 La verifica di ulteriori condizioni per il modello in house con i farmacisti dipendenti

1.4.1 La partecipazione in società in house nel Tuspp: principi generali

In data 23/09/2016 è entrato in vigore, in Italia, il D.Lgs. 175/2016 (c.d. “T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica”, o anche, più semplicemente “T.U.S.P.” - “Testo Unico delle Società Pubbliche”, le cui disposizioni, ai sensi dell’articolo 1 (“oggetto”), comma 2, “sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”.

L’articolo 20 (“razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”) del D.Lgs.175/2016, prevede che:

- diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), a partire dall’anno 2018, ogni anno, entro il 31 dicembre, effettuino, “con proprio provvedimento”, la “ricognizione periodica” (alias “ricorrente”, per distinguerla da quella “straordinaria”, “una tantum”, imposta dall’articolo 24 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, entro il 30/09/2017, con riferimento alla data di entrata in vigore della norma stessa - 23/09/2016) delle partecipazioni societarie possedute, con riferimento alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;

- nell'ambito di tale ricognizione - analogamente a quanto già fatto nella precedente ricognizione del "piano di revisione straordinaria 2017" ("p.d.r.s. 2017") conseguente alla "ricognizione straordinaria", sopra indicato - tali soggetti individuino le partecipazioni societarie che, ricadendo in una delle ipotesi di cui allo stesso articolo 20, comma 2 del T.U.S.P. (ricorrenza delle c.d. "ipotesi specifiche"), devono essere fatte oggetto di "razionalizzazione periodica", ovvero "razionalizzate", mediante predisposizione ed adozione di apposito "piano di riassetto" (alias "piano di razionalizzazione periodica" - in sintesi "p.d.r.p.") - corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione – che preveda la fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione delle società o delle partecipazioni in questione;

- gli enti che, a seguito della ricognizione prevista sopra indicata, abbiano adottato il "piano di razionalizzazione periodica" ivi previsto, approvino, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una "relazione sull'attuazione del piano" (alias "resoconto"), evidenziando i risultati conseguiti;

- l'esito della ricognizione in questione (con il "piano" eventualmente predisposto) e la "relazione sull'attuazione del piano" eventualmente adottato l'anno precedente – vengano poi trasmessi:

- all'apposita "struttura di monitoraggio e controllo" istituita presso il M.E.F. (Ministero Economia e Finanze) dall'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 175/2016 (che le ha attribuito il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del D.Lgs.175/2016 ed anche il compito di fornire orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto e di promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica) e

- alla Corte dei Conti (per gli enti locali alla rispettiva sezione regionale di controllo), con modalità stabilite dai medesimi enti;

- la mancata adozione e/o trasmissione degli atti sopra indicati ("ricognizione periodica" - con eventuale conseguente "piano di razionalizzazione periodica" - ed eventuale "resoconto") comporti la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Le c.d. "ipotesi specifiche" dell'articolo 20, comma 2, del D. Lgs.175/2016, sono le seguenti:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero partecipazioni in società che non svolgano una delle c.d. "attività ammesse" o "attività consentite");

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (c.d. "società scatole vuote improduttive");

c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (c.d. "società doppioni");

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio (annuo) non superiore a un milione di euro (da applicare solamente a partire dal 2020 con riferimento al triennio 2017-2019 e da sostituire, fino al 2019, con riferimento ai trienni precedenti, con l'importo medio annuo di €500.000,00) (c.d. "società irrilevanti");

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (c.d. "società in perdita reiterata");

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. "società di cui contenere i costi");

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (c.d. "società da aggregare").

L'articolo 4, comma 2, del D.Lgs.175/2016, consente agli enti locali di partecipare solamente a società che svolgano attività (strettamente necessarie per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente, che, in base alle disposizioni dell'articolo 13 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, paiono sintetizzabili, per il Comune, "nella cura e nella promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della propria popolazione") rientranti in una o più delle categorie di "attività consentite" ivi espressamente previste e di seguito sintetizzate:

a) produzione di un “servizio di interesse generale” (come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera “h”), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi servizi (c.d. “realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale”);

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D.lgs. n.50 del 2016 (c.d. “progettazione e realizzazione di un’opera pubblica”);

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale in “partenariato” con un imprenditore privato, individuato con gara (c.d. “società mista a doppio oggetto, con socio privato scelto con gara”);

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (c.d. “attività strumentale”);

e) servizi di committenza, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (c.d. “attività di committenza”).

L’articolo 2 (“definizioni”), comma 1, ha poi definito:

- alla lettera “h”, i “servizi di interesse generale” come “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”;

- alla lettera “i”, i “servizi di interesse economico generale”, come “i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”.

La detenzione (rectius il mantenimento della partecipazione) nella società deve essere giustificata ai sensi dell’art. 4 comma 1 che recita “. Nel caso dell’ente locale, il fine istituzionale è di ordine generale, non essendo un ente a scopo predefinito in una specifica attività e deve considerare la portata dell’art. 122 ed in generale la capacità dell’ente locale di svolgere servizi di interesse generale sia a carattere economico o meno.

La gestione delle farmacie comunali è dunque rimessa alla valutazione (insindacabile nel merito) all’ente nei limiti della competenza ad esso riconosciuta.

La disciplina speciale delle farmacie comunali, come sopra illustrata determina che la gestione delle stesse rientri nei limiti di competenza dell’ente anche con la presenza nella compagine sociale dei farmacisti ex dipendenti. Valga peraltro considerare che la distribuzione del farmaco da parte delle farmacie comunali ha assunto nel tempo un modus operandi più prossimo alla gestione di un pubblico servizio di quanto non avvenga invece per la gestione delle farmacie private.

1.4.2 Le tre specifiche caratteristiche dell’in house:

La società in house deve possedere i seguenti tre requisiti che devono sussistere eminentemente nello statuto (Cass sez. Unite l’ordinanza n. 7824 depositata il 14 aprile le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed anche in senso estensivo):

- partecipazione pubblica: di tale requisito si è già detto ai punti precedenti;

- controllo dei soci enti pubblici analogo a quello che svolgono sui propri servizi;

- attività prevalente svolta nei confronti del socio pubblica amministrazione committente in house.

Relativamente al requisito del controllo analogo si può affermare che: “la società in house, infatti, avrebbe della società solo la forma esteriore, costituendo, in realtà, un’articolazione in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promana e non un soggetto giuridico ad essa esterno e da essa autonomo (cfr. Cons. St., sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660; Corte Cost., 20 marzo 2013, n. 46; T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 17 giugno 2016, n. 7032). Una tale configurazione, si giustifica in base al fatto che solo quando la società affidataria è partecipata in modo determinante dall’ente pubblico, esercita in favore del medesimo la parte più importante della propria attività ed è soggetta al suo controllo in termini

analoghi a quello in cui si esplica il controllo gerarchico dell'ente sui propri stessi uffici, non sussistono esigenze di concorrenza e, quindi, si può escludere il preventivo ricorso a procedure di evidenza pubblica (Corte Giust. CE, sez. V, 18 novembre 1999, sentenza cd. Teckal causa C107/98; Corte Giust. UE, sez. V, 8 maggio 2014, causa C-15/13)".

Sul punto la più recente interpretazione della Cassazione Civile Sezioni Unite n. 20632 anno 2022 pubblicata 28/06/2022 ha affermato: "12. Tirando le fila di quanto finora si è considerato, si deve dunque affermare che il controllo analogo non è un controllo assoluto come su un pubblico ufficio, e quindi non è un controllo gerarchico, essendo costituito dal controllo di un soggetto esterno e rimasto distinto, a ben guardare, da quello controllato. Ne consegue ontologicamente la limitazione dell'obiettivo del controllo alle decisioni fondamentali del soggetto così controllato, ovvero quelle riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative, con il presidio a monte di un adeguato flusso di informazioni, in modo tale quindi da incidere sulla complessiva governance dell'attività della società in house, per tenere in conto e preservare le finalità pubbliche che comunque la permeano.

Le finalità pubbliche sono in effetti la stella polare del controllo quale elemento dinamico che connette concretamente la società in house con il pubblico ente: e lo strumento per concretizzare lo spazio attuativo del controllo non può essere identificato esclusivamente nello statuto, potendo pervenire pure dall'esterno della società in house, ovvero dal quadro normativo che si riverbera anche nel potere direzionale a mezzo di controllo che è attribuito all'ente pubblico.

Lo scopo e le modalità, dunque, del fenomeno giuridico dell'attività "in house" (che, non si può non ammettere, sfiora di per sé una contraddizione in termini) si avvincono, come già sopra si segnalava, alla concretezza del caso: devono pertanto essere determinati caso per caso, anche ai fini della identificazione della giurisdizione e quindi della possibilità o meno della sussistenza di un danno erariale, sulla base dell'attribuzione appunto del controllo sulle decisioni fondamentali all'ente pubblico (o agli enti pubblici coinvolti), per finalità invero esterne/estranee alle esigenze *stricto sensu* societarie e che attribuiscono all'ente (o agli enti) un plus ontologico rispetto alla - per quanto indispensabile - qualità di socio (o di soci) della società in house.

In relazione al requisito dell'attività prevalente svolta nei confronti del socio pubblica amministrazione committente in house, si deve registrare che in primi orientamenti sull'interpretazione dell'art. 5 comma7 del Codice dei contratti ammettevano una valutazione qualitativa e non solo quantitativa.

Diversamente il Tuspp all'art. 16 si prevede:

comma 3: "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci";

Comma 3 -bis: "La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

Nel caso della società in house per la gestione delle farmacie comunali il limite dell'attività prevalente non può essere misurato sul fatturato ma dovrà fare riferimento al nesso di causa - effetto direttamente imputabile ai ricavi conseguiti rispetto ai compiti assegnati alla società calcolati limitatamente a quelle ricevuti dal comune di Gabicce Mare (che si connaturano nella gestione del servizio di farmacie comunali) e che sommano nell'intero fatturato dell'attività della società.

1.4.3. Gli affidamenti in house di servizi pubblici locali nel Tuspl

Va preliminarmente chiarito che i modelli di gestione delle farmacie comunali trovano la propria disciplina nel Tuspl, sulla base delle caratteristiche già illustrate al § 1.2.2

Il Tuspl prevede espressamente la disciplina dell'affidamento in house dei servizi di interesse economico generale di livello locale (i.e. servizi pubblici locali di rilevanza economica – cfr. art. 2 comma 1 lett. c) del Tuspl)

1.4.4 Affidamento del Servizio Pubblico Locale di gestione della Farmacia Comunale

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 20.12.2019 avente ad oggetto "*AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ ASPES SPA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE*", il Comune di Gabicce Mare ha

deliberato, a far data dal 01.02.2021, l'affidamento quindicennale in *house providing* (ai sensi degli artt. 5 e 192 del Dlgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e conformemente al D.lgs 175/2017 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), del servizio farmaceutico, sulla base di un progetto di ampliamento dell'offerta dei servizi farmaceutici, di estensione degli orari di apertura al pubblico, e di generale efficientamento del servizio e della gestione, superando il modello di gestione in economia.

CONTRATTO DI SERVIZIO	
OGGETTO DEL SERVIZIO	gestione farmacia comunale mediante attività di dispensazione di farmaci e di erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari presso i locali della Farmacia Comunale sita in Gabicce Mare alla via Via Romagna 52/d
DATA DI APPROVAZIONE AFFIDAMENTO	20/12/2029 (Delibera di Consiglio Comunale n.79) - contratto Rep. 01 del 17/01/2020
DURATA – SCADENZA AFFIDAMENTO	QUINDICENNALE: DAL 01.02.2020 - AL 31.01.2035
VALORE COMPLESSIVO AFFIDAMENTO	€ 1.995.000 oltre ad iva e incrementi istat
VALORE SU BASE ANNUA	€ 133.000,00 (centotrentatremila/00) oltre ad IVA di legge, e annuale rivalutazione nella misura del 100% in base all'indice ISTAT mese di dicembre dell'anno precedente
CRITERI TARIFFARI	Non applicabile
PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE	garantire la progressiva implementazione dei servizi aggiuntivi e migliorativi mediante prolungamento degli orari di apertura al pubblico della farmacia, e potenziamento dei servizi erogati all'utenza Organizzare annualmente, per tutta la durata dell'affidamento, l'iniziativa, già sperimentata dall'Amministrazione anni addietro, di far dono alle famiglie dei nuovi nati di un kit di prodotti per la prima infanzia quale gesto d'affetto e benvenuto Art. 2 Oggetto e finalità del contratto: co. 2 Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra il Comune e la società in house, circa il servizio affidato a quest'ultima, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci, al fine di garantire la puntuale gestione da parte dell'affidatario e consentire il contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti al servizio in esame, in favore della cittadinanza servita. co. 3 - 3. Nell'ambito dei propri compiti l'affidatario provvede, a titolo esemplificativo, alla dispensazione ed alla distribuzione di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinario, prodotti galenici, omeopatici, articoli sanitari, presidi medico-chirurgici, prodotti di medicazione, prodotti dietetici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, alimenti per la prima infanzia, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti ortopedici e tutti gli altri prodotti normalmente oggetto di vendita nelle farmacie; la vendita di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici; l'effettuazione di test diagnostici; le altre attività complementari quali la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, screening della glicemia, servizi infermieristici fisioterapici assistenziali a pagamento; servizi al cliente basati sull'utilizzo della tessera sanitaria attraverso tecnologie di rete funzionali alla erogazione dei servizi sanitari; la

	divulgazione presso la clientela per tutta la durata della affidamento, di pieghevoli (depliant o giornalini, ecc.) che diffondano l'educazione sanitaria ed in particolare la conoscenza del farmaco generico Art.8 progetti di pubblica utilità Entro la prima quindicina del mese di febbraio dell'anno 2022, e nello stesso periodo per ogni anno a seguire sino al termine dell'affidamento, verrà effettuata una verifica in contraddittorio dell'andamento gestionale, e in caso di incremento del fatturato della farmacia di oltre il 10% rispetto al fatturato medio del Comune nel triennio 2016/2018 (€1.117.535,04) Aspes Spa provvederà a finanziare annualmente un progetto di pubblica utilità, quale individuato dal Comune, per un importo di € 3.500,00 Art. 9 Obblighi generali del Comune e dell'affidatario Co. 2 2. L'affidatario si impegna: a. ad osservare tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e le norme vigenti in materia, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione del servizio. Eventuali oneri futuri riferiti alla gestione della farmacia, e i relativi costi, saranno posti a carico dell'affidatario, senza diritto a rimborsi e/o indennità da parte del Comune; b. a svolgere il servizio ad esso affidato con il presente contratto nel rispetto delle vigenti leggi; c. all'espletamento delle istruttorie necessarie e alla predisposizione di quanto utile per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestari ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario. d. a rendere al Comune di Gabicce Mare, entro il mese di febbraio di ogni anno, specifico report sull'andamento della gestione della farmacia comunale Art .11 Obblighi particolari dell'affidatario 1) l'affidatario, si obbliga: a. a organizzare il servizio in oggetto nel rispetto delle previsioni indicate nel presente contratto, nel progetto presentato, e nella vigente legislazione in materia; b. a organizzare il servizio in oggetto nel rispetto a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese e gli oneri relativi alle risorse umane, nonché alla fornitura dei mezzi, dei dispositivi, delle strumentazioni, dei sistemi e delle attrezzature necessarie; c. all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, dei regolamenti e degli accordi collettivi che regolano il rapporto di lavoro instaurato con il personale, impegnandosi altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; d. a dotarsi, salva la previsione del precedente art.6, di personale in possesso dei requisiti di legge previsti per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto ed a garantire l'effettuazione, da parte del proprio personale, dei controlli medico sanitari e degli adempimenti periodici previsti per legge. e. a corrispondere al Comune il canone annuale, negli importi e alle scadenze di cui al precedente art. 5, comma 1; f. a corrispondere al Comune i corrispettivi indicati al precedente art. 7, commi 2 e 3, rispettivamente per le rimanenze di magazzino e gli arredi e le attrezzature, entro 120 giorni dalla data di decorrenza dell'affidamento; g. ad osservare per il personale dipendente, tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sull'assicurazione e la previdenza sociale, sulla sicurezza impianti e salute sul lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, TUSSL) e s.m.i. e Testo unico sulla privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. L'affidatario si impegna a tenere sollevato il Comune da responsabilità, assumendo a proprio carico i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il Comune di Gabicce Mare consegna ad Aspes Spa il Documento di Valutazione dei Rischi elaborato per la farmacia comunale; con la firma in calce, Aspes Spa ne dichiara l'avvenuta consegna; h. a garantire la progressiva implementazione dei servizi aggiuntivi e migliorativi come da offerta tecnica presentata con nota prot.2019U0003112 del 10.10.2019, acquisita al protocollo del Comune in data 14.10.2019 n.0021530, la quale, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
--	---

	Relativamente al prolungamento degli orari di apertura al pubblico della farmacia, si impegna specificamente: - ad effettuare, a far data dal 01.02.2020, le aperture pomeridiane nelle giornate - di mercoledì e di sabato; - ad effettuare, a far data dal 01.01.2022, l'apertura per 12 ore giornaliere, in orario continuato; 2. L'affidatario si obbliga, altresì: a. a garantire la regolarità del servizio; b. a garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all'utenza, anche osservando eventuali indirizzi in tal senso emanati dall'Amministrazione Comunale. c. ad approntare e organizzare annualmente, per tutta la durata dell'affidamento, l'iniziativa, già sperimentata dall'Amministrazione anni addietro, di far dono alle famiglie dei nuovi nati di un kit di prodotti per la prima infanzia quale gesto d'affetto e benvenuto.
IMPATTO SULLA FINANZA DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	Entrate patrimoniali dovute al canone di concessione
OBIETTIVI DI UNIVERSALITÀ, SOCIALITÀ, TUTELA DELL'AMBIENTE E ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI	Il "servizio farmaceutico", consiste, di fatto, nella vendita di farmaci e prodotti farmaceutici ed erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari alla collettività indistinta (uti singoli). la società affidataria si impegna, annualmente a finanziare il progetto di pubblica utilità, quale individuato dal Comune. A tal proposito si rappresenta che : Nel corso del 2022 Aspes ha finanziato l'acquisto di indispensabili apparecchiature da destinare ai plessi scolastici comunali (spazzatrice industriale lavapavimenti, tatami e tappetini antiscivolo oltre a ki pronto soccorso)
SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO	
STRUTTURA PREPOSTA AL MONITORAGGIO - CONTROLLO DELLA GESTIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO,	SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI GABICCE MARE: relativamente al controllo di gestione del Servizio Farmacia e al monitoraggio sulla concreta attuazione del contratto di servizio. COMITATO DI COORDINAMENTO DEI SOCI - relativamente al controllo analogo congiunto sulla società in house providing esercitato in virtù del Patto parasociale fra gli Enti locali soci di Aspes
MODALITÀ, OVVERO SISTEMA DI CONTROLLI SULLE SOCIETÀ NON QUOTATE	Art. 14 Controllo del servizio 1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle modalità di erogazione del servizio e sul rispetto dello stesso alle prescrizioni previste nel presente contratto, anche attraverso visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione del servizio medesimo. 2. Il Comune potrà effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione del servizio e, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa. 3. Il Comune si riserva di attivare indagini conoscitive (ricerche di mercato,

	indagini demoscopiche, panel d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, e quindi il grado di soddisfazione dell'utenza. CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO IN FORZA DI PATTI PARASOCIALI: Ai sensi dell'art. 29 comma 3 "per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione" attraverso anche il Patto parasociale fra gli Enti locali soci di Aspes per la configurazione della Società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi;
--	--

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Denominazione	Codice Fiscale	Partecipata	n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune	Quota di partecipazione	N. DI AZIONI/QUOTE	VALORE AZIONI	riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016
ASPES S.p.A. sede in Pesaro Via Mameli 15	01423690419	SI	0	0,0026%	1.500	€. 1.500,00	Si: produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

2.1 - ASPES SPA – come indicato nel vigente Statuto della società: - è uno strumento organizzativo specializzato cui gli enti pubblici soci, attribuiscono il compito di espletare i servizi di interesse generale e le attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, nonché di detenere reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e, nei limiti di compatibilità con il modello in house providing, la società svolge qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine, di consulenza, di progettazione e di costruzione di impianti (art.4); - la quota di partecipazione azionaria degli enti pubblici dovrà essere totalitaria per tutta la durata della società (art.5 c. 2); - la società è organizzata e opera in conformità al modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario ed italiano (art.1 c.2); - la società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing (art.31 c.7); - gli Enti pubblici soci procedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo attraverso: 1) l'approvazione del budget annuale e pluriennale della Società; 2) la strutturazione di apposite metodologie di controllo da modulare nei disciplinari di servizio; 3) altre forme ritenute idonee e necessarie ed in particolare nelle forme stabilite nell'ambito di apposito patto parasociale (art.29 c.1); Il Patto Parasociale prevede l'istituzione di un Comitato di Coordinamento dei Soci, composto dai rappresentanti/delegati dei soci, per esprimere pareri motivati obbligatori che devono essere portati all'attenzione dell'Assemblea dei Soci e per la cui votazione ogni Socio/paciscente si è impegnato ad uniformarsi (art. 29 c.2); - per la

gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione (art.29 c.3); - la società è in ogni caso vincolata a svolgere, anche a mezzo delle società partecipate, la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi. La società, in particolare, deve effettuare l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto il suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (art.4 c.5).

Con l'affidamento del Servizio in house l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di superare la gestione in economia della farmacia comunale in favore di una scelta giudicata più congrua e conveniente sotto una pluralità di profili, tra i quali:

- la convenienza in termini di maggiori e migliori servizi alla cittadinanza rispetto alla gestione comunale in economia;
- la compatibilità e sostenibilità finanziaria ed economica;

Sotto il primo profilo, è stato rilevato che la progressiva implementazione di servizi aggiuntivi e migliorativi, (aumento dei giorni di apertura della farmacia al pubblico; dispensa di servizi medicali gratuiti alla cittadinanza; incremento dei prodotti forniti con distributori automatici esterni; realizzazione di una fidelity card a punti, per fruire di sconti e/o iniziative di educazione alla salute e al benessere; formazione e riqualificazione del personale; campagne di prevenzione; servizi di autoanalisi gratuiti e a pagamento; realizzazione di linea di prodotti a marchio "farmacie comunali" e rafforzamento del relativo brand), avrebbe senz'altro favorito uno sviluppo ed un efficientamento del servizio alla cittadinanza, in particolare, prevedendo nel contratto di servizio, l'immediato obbligatorio incremento degli orari di apertura al pubblico. Si è dovuto inoltre constatare che il modello di gestione in economia del servizio di farmacia mal si sarebbe conciliato, in una visione prospettica, con l'evoluzione imprenditoriale del settore; l'Amministrazione Comunale non gode infatti di quei margini di flessibilità gestionale che vengono richiesti dal mercato, considerati i vigenti limiti all'assunzione di personale e in generale i vincoli di finanza pubblica; il valore della forte connotazione pubblica, tipica del modello, va confrontato con la difficoltà nella gestione del servizio secondo le modalità imprenditoriali e commerciali, oggi richieste dal mercato e dagli utenti.

L'affidamento in house a società partecipata, attraverso il quale la pubblica amministrazione gestisce un servizio pubblico avvalendosi di una società, con modalità tali da ricondurre tale gestione allo stesso ente affidante secondo il sistema della "delegazione interorganica", consente, pur mantenendo la connotazione pubblica del servizio, di attuare modalità gestionali flessibili, in linea con le cennate esigenze imprenditoriali e commerciali del settore; peraltro con la possibilità, nella fattispecie, di utilizzare il know how di Aspes Spa nella gestione di altre farmacie comunali in rete.

In ordine al secondo profilo (economicità), è stato elaborato il quadro di raffronto che segue, utilizzando dati economico/finanziari (medi) del triennio 2016/2018, dando conto del generale miglioramento dell'economicità della gestione attraverso l'esternalizzazione del servizio *in house*, secondo l'assetto economico/finanziario concordato con la società partecipata:

	Gestione in economia
Risultato Finanziario (media triennio 2016/2018) risultante dai rendiconti finanziari approvati. Missione 14 – Programma 4 (Farmacia comunale)	€ 131.857,28
Costi amministrativi (personale) risultanti dai rendiconti finanziari approvati. Missione 1 – Programma 2 (Segreteria Generale) ; Missione 1 – Programma 3 (Gestione economico finanziaria); Missione 1 – Programma 10 (Risorse Umane)	- € 11.961,36
RISULTATO FINANZIARIO (MEDIA TRIENNIO 2016/2018)	€ 119.895,92
Conciliazione con risultanze economiche (media triennio 2016/2018)	

Variazioni rimanenze iniziali/finali, ammortamenti, quota capitale mutuo, IVA a debito.	-€ 23.512,95
RISULTATO ECONOMICO (CONCILIATO) MEDIA TRIENNIO 2016/2018	€ 96.382,97

	Gestione mediante affidamento "in house"	
Canone annuale di affidamento (corrisposto dalla società)	€ 125.660,00	+
Canone annuale di locazione immobile (corrisposto dalla società)	€ 36.600,00	+
Rata ammortamento mutuo CDP – Pos. N. 4552520/00 (scad. 31/12/2031)	€ 36.848,38	-
RISULTATO FINANZIARIO	€ 125.471,62	=
Conciliazione con risultanze economiche Ammortamenti, quota capitale mutuo, IVA a debito.	€ 22.401,06	-
RISULTATO ECONOMICO (CONCILIATO)	€ 103.070,56	=

Sotto tale profilo, inoltre, riconoscendo la natura di bene patrimoniale indisponibile dei locali, sede della farmacia comunale, quale conseguenza della loro destinazione all'esercizio di un servizio pubblico locale a rilevanza economica e, pertanto, inscindibilmente connessi alla concessione del servizio, si è potuto garantire la relativa entrata di bilancio;

Entrate da affidamento in house ultimo triennio

Gestione mediante affidamento "in house"	2020	2021	2022
Canone annuale di affidamento (corrisposto dalla società)	€ 115.188,34	€ 125.660,00	€ 130.435,00
Canone annuale di locazione immobile (corrisposto dalla società)	€ 33.550,00	€ 36.600,00	€ 37.990,00
RISULTATO	€ 479.423,34		

3. ANDAMENTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	2020	2021	2022
n. scontrini	51.188	62.967	73.087
n. ricette	36.424	47.261	48.418
Produzione tipica complessiva	€ 1.467.728	€ 1.800.937	€ 1.972.610
Consumi	€ 1.003.806	€ 1.247.688	€ 1.205.731
Costi per servizi	€ 97.834	€ 108.343	€ 117.549
Canoni di concessione	€ 121.917	€ 133.000	€ 138.054
Costi per godimento beni di terzi	€ 1.464	€ 4.786	€ 23.516
Altri oneri di gestione	€ 41.484	€ 47.750	€ 46.145
Valore aggiunto	€ 201.224	€ 259.369	€ 441.616
Retribuzioni e oneri relativi	€ 170.753	€ 201.325	€ 248.637
Margine operativo lordo - EBITDA	€ 30.471	€ 58.044	€ 192.979
Ammortamenti	€ 1.100	€ 3.672	€ 28.705
Risultato operativo - EBIT	€ 29.370	€ 54.372	€ 164.273
Proventi finanziari	€ -	€ -	€ -
Risultato operativo globale	€ 29.370	€ 54.372	€ 164.273
Oneri finanziari	€ 1.600	€ 3.087	€ 30.860
Risultato prima delle imposte – EBT	€ 27.770	€ 51.285	€ 133.414
CONSISTENZA PERSONALE ADDETTO 2022			
6 dipendenti assunti con CCNL delle Farmacie Comunali.			

IMPATTO SU FINANZA DELL'ENTE	2020	2021	2022
ENTRATE	€ 148.738,34	€ 162.260,00	€ 168.425,80

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Rispetto dei tempi e puntualità nell'erogazione del servizio	Non applicabile
Accessibilità al servizio (con riferimento anche ad utenti diversamente abili)	ottimo
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	Non applicabile
Cicli di pulizia programmata	Non applicabile
Modalità di pagamento da parte dell'utenza e/o gestione delle rateizzazioni	Non applicabile
Adempimenti in materia di sicurezza del servizio	ottimo
Rispetto del contratto di affidamento	ottimo
Attenzione al cliente e grado di soddisfazione dell'Utenza	ottimo
Carta dei Servizi	Non applicabile

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

La società Aspes Spa ha iniziato la gestione della farmacia comunale Gabicce Mare nel mese di febbraio 2020, qualche giorno prima del manifestarsi della pandemia da Covid-19.

Nei primi due anni le principali iniziative attuate sono state rivolte principalmente a rafforzare il ruolo della farmacia di supporto alla popolazione, dimostrandosi un sicuro punto di riferimento per i cittadini gabiccesi, soprattutto durante il periodo di forte lock-down.

Le farmacie comunali gestite dal gruppo Aspes hanno sempre lavorato a battenti aperti, a differenza di altre realtà anche private, svolgendo in modo peculiare la funzione di servizio alla popolazione.

Con il ridimensionamento della pandemia, si è potuto procedere all'implementazione di alcune attività che erano rimaste in stand-by a causa dell'emergenza da Covid-19, prima di tutto la ristrutturazione dei locali della farmacia.

La nuova farmacia comunale Gabicce Mare è stata inaugurata il 17 ottobre 2022 con una ristrutturazione ed un rinnovamento completo dei locali.

La farmacia è stata spostata nei locali adiacenti, tale spostamento ha portato due grandi vantaggi:

- dove era posizionata la farmacia è stato collocato il nuovo studio medico, che conta ben 4 medici di base, un medico di base in più. Nei locali dove erano gli ambulatori dei medici di famiglia, sono stati inseriti dei medici specialisti, creando così un servizio sempre più mirato al benessere della persona, a costituire un polo della salute sempre più completo;
- lo spostamento della farmacia nei locali attigui ha portato ad un aumento della superficie degli ambienti della stessa; questo ha permesso di ampliare l'offerta di prodotti e servizi offerti, completando prima di tutto la robotizzazione del magazzino.

L'introduzione di un robot ha apportato molteplici vantaggi, sia nel lavoro del farmacista, sia nei confronti della clientela:

- un arrivo più veloce dei prodotti,
- controllo costante delle scadenze e dei lotti dei farmaci,
- all'interno si ha una temperatura standard e controllata sotto i 25 gradi, in modo da rispettare i criteri di legge,

Tutto ciò ha portato ad un aumento del tempo che il farmacista ha a disposizione per relazionarsi maggiormente con il paziente.

I cittadini possono contare poi su un maggior assortimento di prodotti nei settori della cosmetica, dell'infanzia e della veterinaria; sono stati emessi nuovi prodotti a marchio FarmacieComunal.it, sicuramente più economici a parità di effetti salutistici.

È stato potenziato il servizio delle preparazioni galeniche ad uso umano e veterinario

Sono stati introdotti nuovi e innovativi servizi nella prevenzione e nel controllo quotidiano per il paziente:

- Holter Pressorio
- Holter Cardiaco
- Elettrocardiogramma
- Autoanalisi per la misurazione di glicemia, emoglobina glicata, pannello lipidico completo (colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi)
- Misurazione gratuita della pressione
- Effettuazione Tampone Covid e Tampone Streptococco
- Servizio prenotazione CUP
- Foratura lobi
- giornate gratuite dedicate in farmacia per ogni singola azienda,
- formazione continua del personale.

La farmacia ha mantenuto gli orari con l'apertura pomeridiana anche il mercoledì e il sabato con il prolungamento dell'orario: mattino 8,30-13,00 pomeriggio 15,30-20,00;

Gli investimenti effettuati e quelli in corso di definizione sono molto rilevanti a testimoniare l'attenzione rivolta da ASPES verso il progetto di sviluppo dell'offerta della farmacia comunale, sia come varietà che come livello qualitativo dei servizi proposti, a vantaggio della popolazione gabiccese.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

L'analisi effettuata ha condotto alle seguenti conclusioni:

- le condizioni di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio offerto, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche sono desumibili dalle condizioni previste nelle clausole del contratto di servizio,
- il modello in house providing dell'affidamento del servizio pubblico di gestione della farmacia comunale, ha il vantaggio di permettere al Comune di Gabicce Mare di esercitare un controllo sulla propria società analogo a quello esercitato sui propri servizi a perseguimento dell'interesse generale;
- il controllo analogo esercitato dal Comune di Gabicce Mare su ASPES Spa, permette:
 - di esercitare un'influenza dominante sulla definizione e applicazione degli obiettivi strategici inerenti la governance societaria e quindi la gestione della farmacia comunale;
 - di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa, evitando che interessi potenzialmente contrastanti possano pregiudicare la tutela del diritto fondamentale alla salute nonché la qualità dell'assistenza farmaceutica prestata dalle farmacie comunali a favore della collettività di riferimento;
 - di escludere che la gestione della farmacia comunale possa essere governata da logiche esclusivamente imprenditoriali, principalmente tese al raggiungimento del massimo profitto, a discapito dell'efficienza, efficacia del servizio pubblico farmaceutico;
 - di assicurare: un'adeguata qualità di prodotti, l'immediata soddisfazione della richiesta di assistenza farmaceutica, farmaci da banco a prezzi calmierati come condizione di universalità e socialità servizio, un rapporto più che proporzionato tra il personale, mediamente impiegato nella farmacia, e i ricavi derivanti dalla gestione, il potenziamento degli orari di apertura, il deposito del patrimonio esperienziale all'interno della società e, quindi, dell'amministrazione pubblica, il tutto quale platea di fattori distintivi a dimostrazione dei benefici rivolti alla collettività di riferimento e dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- lo sviluppo ed il deposito del citato know how professionale e tecnico posseduto da Aspes spa, rappresenta un decisivo contributo alla valorizzazione del territorio, trasformando tali assets intangibili in migliore qualità della vita a favore della cittadinanza locale;
- che detto know how comprende: le competenze di processo; le conoscenze del territorio; la relativa conoscenza logistica e correlata mobilità della collettività servita, le competenze tecnologiche (nel loro complesso); il rispetto degli standards riferiti al contratto di servizio; la capacità di rapportarsi con l'utenza; la capacità di evitare situazioni emergenziali; l'ottimizzazione della gestione del servizio attraverso formule organizzative ottimali anche su indirizzo di questo ente locale socio;
- che i risultati sopra descritti (target) risulterebbero difficilmente raggiungibili il Comune affidasse al mercato la gestione del servizio in esame, ricorrendo a forme di gestione alternative al modello in house providing, quali la società a partecipazione mista pubblico privata o la concessione a terzi o ancora, il mantenimento della gestione in economia;
- che Aspes Spa si è dimostrata in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati impiegando le risorse minime indispensabili, e di conseguire un equilibrio economico-finanziario ragionevole al termine di ogni esercizio;

Valutati, pertanto, i benefici per la collettività della gestione della farmacia comunale, considerata coerente con le linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale e rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nell'assoluta salvaguardia della qualità dei servizi offerti e delle positive conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'Ente, si ritiene di mantenere l'attuale sistema di gestione del servizio.

Il Responsabile del I Settore – Affari Generali

Dott. Luca Del Moro